



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: Parziale modifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2011 avente ad oggetto "Determinazione delle modalità di versamento del contributo afferente ai permessi di costruire e della quota di contributo sul costo documentato di costruzione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali".

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove**, del mese di **aprile**, con inizio alle ore **20:30**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Ordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	Sindaco	X	
BRUNOD Dorina	Vice Sindaco	X	
GIROLA Luigi Francesco	Consigliere	X	
PILI Paolo	Consigliere	X	
GALLO Gilda	Consigliere	X	
BRUNOD Bruno	Consigliere	X	
RORE Carla	Consigliere	X	
GORRET Emile	Consigliere		X
MUSCOLO Stefania	Consigliere		X
FRUTAZ Elsa	Consigliere	X	
OBERT Claudio	Consigliere	X	
PICCINI Antonella	Consigliere	X	
PERSONNETTAZ Monique	Consigliere	X	
DONAZZAN Riccardo	Consigliere	X	
BELLOLI Mario Roberto	Consigliere	X	
DONDEYNAZ Guido	Consigliere	X	
CASELLA Fiorella	Consigliere	X	
Totale		15	2

Giustificano l'assenza i consiglieri Gorret Emile e Muscolo Stefania.

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parziale modifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2011 avente ad oggetto "Determinazione delle modalità di versamento del contributo afferente ai permessi di costruire e della quota di contributo sul costo documentato di costruzione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 «*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*» e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 69 (*Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza*) e 70 (*Versamento del contributo afferente alla concessione*);

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2451 del 06.02.2002 ad oggetto «*Provvedimenti regionali in materia di onerosità delle concessioni edilizie ai sensi del Capo III della Legge regionale 06.04.1998, n.11. Costo di costruzione*»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2011 ad oggetto «*Determinazione delle modalità di versamento del contributo afferente alle concessioni edilizie e della quota di contributo sul costo documentato di costruzione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali*»;

Atteso che con la succitata deliberazione n. 3 del 16.02.2011 il Consiglio comunale stabiliva per la tipologia «abitazioni temporanee» le seguenti percentuali da applicare al costo documentato di costruzione:

- ✓ nuova costruzione ⇒ 9%;
- ✓ recupero in zona Avn e zone A ⇒ 5%;
- ✓ recupero nelle restanti zone ⇒ 5%;

Rilevato che il Comune di Châtillon, ai sensi della Delibera del Consiglio regionale n. 2451/2002 («*Provvedimenti regionali in materia di onerosità delle concessioni edilizie ai sensi del capo III della legge regionale 11/1998. Costo di costruzione*»), è classificato ad effetto turistico irrilevante;

Ritenuto necessario, al fine di consentire il mutamento urbanisticamente non rilevante delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 11/1998 e s.m.i., equiparare il carico urbanistico della destinazione «d)bis1» delle NTA («abitazione temporanea») alla destinazione «d1» («abitazione permanente o principale»);

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, il mutamento tra le suddette destinazioni, può essere definito urbanisticamente non rilevante ai sensi dell'articolo 74, comma 3 della l.r. 11/1998 e pertanto non soggetto a versamento degli oneri concessori;

Visto il parere della Commissione consiliare per le Finanze, lo Statuto ed i Regolamenti, riunitasi in seduta congiunta con la Commissione consiliare Territorio e Ambiente in data 27.03.2024;

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della deliberazione in trattazione;

Richiamate:

- ✓ la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.;
- ✓ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta» e s.m.i.;

Richiamato l'art. 22, comma 1, lettera b), del vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, comma 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 40 dello Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i. ;

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di disporre – per le motivazioni indicate in premessa – l’equiparazione del carico urbanistico della destinazione «d)bis1» delle NTA (“abitazione temporanea”) alla destinazione «d1» (“abitazione permanente o principale”);
2. di dare atto che il mutamento tra le destinazioni indicate al punto 1) che precede si configura urbanisticamente non rilevante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 74, comma 3, della l.r. 11/1998 e s.m.i., e pertanto non soggetto a versamento degli oneri concessori e attuabile con “SCIA edilizia”, ai sensi dell’art.61 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
3. di applicare, per l’effetto di quanto sopra disposto, nel calcolo dei contributi sul costo di costruzione relativi alle destinazioni d’uso “abitazioni temporanee (nuova costruzione o trasformazione d’uso derivanti da destinazioni diverse dall’abitazione)” i parametri tabellari già previsti per le “abitazioni permanenti e principali” nella Deliberazione del Consiglio regionale n.2451/XI del 06/02/2002;
4. di disporre e approvare, a parziale modifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2011 ad oggetto “*Determinazione delle modalità di versamento del contributo afferente alle concessioni edilizie e della quota di contributo sul costo documentato di costruzione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali*”, le seguenti modificazioni alle disposizioni contenute nel deliberato:
 - ✓ la soppressione dell’alinea “abitazioni temporanee” e delle correlate percentuali come prevista nel capoverso “altre attività” del punto 1) del deliberato;
 - ✓ il punto 4) del deliberato è sostituito con la seguente formulazione “4. *Di stabilire che il costo documentato di costruzione deve risultare da computo metrico estimativo delle opere da eseguire, basato sull’elenco prezzi regionale in vigore per la totalità delle opere (comprese le finiture)*”;
5. di dare atto e stabilire che le modifiche introdotte con la presente deliberazione trovano applicazione ai permessi di costruire presentati successivamente alla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio, senza applicazione a titolo di rimborso o compensazione per eventuali differenze risultanti rispetto a pratiche in essere;
6. di dare atto che le modifiche in argomento entrano in vigore con la pubblicazione all’albo pretorio della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 12/04/2024 al 27/04/2024 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, lì 12/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, lì 12/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, lì 12/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa Sara Chapellu

.